



VERBALE D'UDIENZA

Addì 12/01/2016 è comparso l'avv. Roberta Neri, per E [REDACTED] [REDACTED] che precisa le conclusioni, riportandosi agli atti di causa.

Il Giudice istruttore dispone procedersi alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..

Esaurita la discussione, alle ore 10,06, il G.I. si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 16,30 il G.I. pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e dei motivi, facenti parte integrante del verbale di causa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
UNDICESIMA SEZIONE

In persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Tiziana Balduini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Tra

C [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED] (CF: P.I. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'avv. A [REDACTED] C [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Via A [REDACTED] R [REDACTED] Roma

opponente

contro

E [REDACTED] [REDACTED] (CF: [REDACTED]) rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio e Giobbe Zardo e dall'avv. Roberta Neri, ed elettivamente domiciliata in Via Carlo Mirabello, 17, Roma

opposta



FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato C. [REDACTED] D. [REDACTED] V. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.142,62, oltre interessi ex d.Lgs 231/2002, in favore di E. [REDACTED]

A tal fine, ha eccepito la prescrizione del diritto della controparte, vertendosi in tema di contratti di somministrazione (rispettivamente conclusi in data 31/5/2004 e 25/11/2005), ai sensi dell'art. 2948, n.4, c.c..

Ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto opposto.

Costituitasi in giudizio l'opposta ha contestato le allegazioni avversarie evidenziando in particolare:

- a) di aver agito in sede monitoria in forza di "contratti di sconto commerciale con versamento anticipato", scritte in considerazione delle quali l'opponente (subentrata all'originario contraente I. C. [REDACTED]) si era obbligata ad acquistare determinati quantitativi di caffè, con cadenza annuale;
- b) che l'opponente si era resa inadempiente, avendo omesso di acquistare gli ordinativi concordati;
- c) che, inoltre, C. [REDACTED] D. [REDACTED] V. [REDACTED] aveva lasciato parzialmente insolute alcune fatture per complessivi € 602,68 ed era altresì debitrice della ricorrente per l'ulteriore somma di € 1.707,34, dovuta in relazione a n.3 effetti cambiari insoluti e protestati.

Ciò posto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

La parte opponente, quale unico motivo di opposizione, ha dedotto la prescrizione del credito vantato da E. [REDACTED] di tal chè devono ritenersi incontroverse tutte le allegazioni della parte opposta, con particolare riguardo:

- alla ricorrenza di un accordo di sconto commerciale in essere tra le parti (cfr. docc. 1 e 3 fasc. opposto);
- all'impegno assunto da I. C. [REDACTED], n.q. di legale rappresentante di C. [REDACTED] D. [REDACTED] V. [REDACTED] (cfr. doc. 5 fasc. opposta);
- al mancato raggiungimento dell'ordine minimo concordato;
- al mancato pagamento di n.3 effetti cambiari;
- alla risoluzione del contratto in ragione della condotta dell'opponente (cfr. doc. 15 fasc. opposta).

Con particolare riguardo all'eccepita prescrizione del diritto, va peraltro rilevata l'inconferenza del richiamo operato dall'attrice in opposizione all'art. 2948, n.4, c.c. (norma che prevede la prescrizione quinquennale degli: "...interessi e, in



generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi...”), posto che, nel caso di specie l’impegno assunto dall’opponente era quello di acquistare quantitativi minimi di caffè.

E [REDACTED]. Ha, peraltro, dimostrato di aver efficacemente interrotto il termine prescrizione relativo alle somme portate dalle fatture 7417/2007, 4646/2008, 1777/2008, 951/2008 e 17886/2010, nonché di aver tempestivamente richiesto la restituzione dello sconto commerciale accordato a C [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED], con missiva ricevuta dall’attrice in data 10/2/2011 (cfr. doc. 15 fasc. opposta).

Considerata l’inconsistenza dell’opposizione e la sua manifesta infondatezza, l’opponente va condannata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di €.300,00 per ogni anno di durata del giudizio, posto che, se tale durata, fisiologica entro certi limiti diviene fonte di danno morale risarcibile allorché oltrepassi il “*termine ragionevole*”, allora deve ritenersi “*irragionevole*” l’intera durata di un processo che non avrebbe dovuto neppure essere instaurato e che costituisce abuso del diritto di agire e resistere in giudizio, con danno della controparte e della collettività.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

RIGETTA

l’opposizione avanzata da C [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED] nei confronti di E [REDACTED]

CONDANNA

l’opponente al pagamento, in favore dell’opposta, della somma di €.**900,00** per lite temeraria

CONDANNA

l’opponente a rimborsare, le spese processuali anticipate dall’opposta, liquidate in complessivi €.**3.200,00**, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. e C. P.A. come per legge

Roma, li 12/1/2016.

Il Giudice monocratico
Maria Tiziana Balduini

